

sito

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/12/2017.0001787.U

Mittente: "Per conto di: prot.procura.oristano@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 13/12/2017 13:46

A: prot.ca.cagliari@giustiziacert.it, protocollo.csm@giustiziacert.it, prot.pg.cagliari@giustiziacert.it, prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it, ordineavvocatoristano@puntopec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/12/2017 alle ore 13:46:32 (+0100) il messaggio "Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/12/2017.0001787.U" è stato inviato da "prot.procura.oristano@giustiziacert.it" indirizzato a:

- prot.ca.cagliari@giustiziacert.it
- prot.pg.cagliari@giustiziacert.it
- prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it
- protocollo.csm@giustiziacert.it
- ordineavvocatoristano@puntopec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: C09264A6-7265-95EF-76BA-46901F6CF720@telecompost.it



— postacert.eml —

Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/12/2017.0001787.U

Mittente: prot.procura.oristano@giustiziacert.it

Data: 13/12/2017 13:46

A: prot.ca.cagliari@giustiziacert.it, protocollo.csm@giustiziacert.it, prot.pg.cagliari@giustiziacert.it, prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it, ordineavvocatoristano@puntopec.it

— Segnatura.xml —

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione>
<CodiceA00>09503802107</CodiceA00><CodiceRegistro>Prot. Gen.</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0001787</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2017-12-13</DataRegistrazione></Identificatore><OraRegistrazione
tempo="locale">12:03:04</OraRegistrazione><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.procura.oristano@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Ministero della Giustizia</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>
</Denominazione></IndirizzoPostale><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.procura.oristano@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione><A00><Denominazione>Procura della Repubblica presso il Tribunale
di ORISTANO</Denominazione><CodiceA00>09503802107</CodiceA00></A00></Mittente>
</Origine><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.ca.cagliari@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Amministrazione><Denominazione>Corte d&apos;Appello di CAGLIARI</Denominazione>
```

<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale>
 <Denominazione>PIAZZA della Repubblica, 18 - 09125 CAGLIARI (CA) -
 ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><A00><Denominazione>Corte
 d'Appello di CAGLIARI</Denominazione><CodiceA00>09200900604</CodiceA00></A00>
 </Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="si">
 <IndirizzoTelematico
 tipo="smtp">protocollo.csm@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
 <Amministrazione><Denominazione>Consiglio Superiore della
 Magistratura</Denominazione><CodiceAmministrazione>csm</CodiceAmministrazione>
 <IndirizzoPostale><Denominazione>PIAZZA Indipendenza,6 - 00185 ROMA (RM) -
 ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione>
 <A00><Denominazione>Consiglio Superiore della Magistratura</Denominazione>
 <CodiceA00>csm</CodiceA00></A00></Destinatario></Destinazione><Destinazione
 confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
 tipo="smtp">prot.pg.cagliari@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
 <Amministrazione><Denominazione>Procura Generale della Repubblica di
 CAGLIARI</Denominazione><CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione>
 <IndirizzoPostale><Denominazione>PIAZZA della Repubblica, 18 - 09127 CAGLIARI (CA) -
 ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione>
 <A00><Denominazione>Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI</Denominazione>
 <CodiceA00>09200900705</CodiceA00></A00></Destinatario></Destinazione><Destinazione
 confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
 tipo="smtp">prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico>
 <Destinatario><Denominazione>TRIBUNALE ORISTANO</Denominazione></Destinatario>
 </Destinazione><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
 tipo="smtp">ordineavvocatoristano@puntopec.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
 <Amministrazione><Denominazione>Ordine Degli Avvocati di Oristano |
 Uff_eFatturaPA</Denominazione><CodiceAmministrazione>odao</CodiceAmministrazione>
 <IndirizzoPostale><Denominazione></Denominazione></IndirizzoPostale>
 </Amministrazione><A00><Denominazione>Ordine Degli Avvocati di Oristano |
 Uff_eFatturaPA</Denominazione><CodiceA00>Uff_eFatturaPA</CodiceA00></A00>
 </Destinatario></Destinazione><Oggetto>D. Lgs. 116/2017 - Istituzione
 dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e disposizioni
 organizzative ed interpretative in materia di competenza e funzioni giudiziarie dei
 Vice Procuratori Onorari</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento
 nome="Prot._1787_2017_U_Ufficio_collaborazione_Procuratore.pdf"
 tipoRiferimento="MIME">
 <TitoloDocumento>Prot._1787_2017_U_Ufficio_collaborazione_Procuratore.pdf</TitoloDocur
 <TipoDocumento></TipoDocumento><Oggetto>D. Lgs. 116/2017 - Istituzione
 dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e disposizioni
 organizzative ed interpretative in materia di competenza e funzioni giudiziarie dei
 Vice Procuratori Onorari</Oggetto></Documento></Descrizione></Segnatura>

— Allegati: _____

| | |
|--|--------|
| postacert.eml | 8,0 MB |
| Segnatura.xml | 4,1 kB |
| Prot._1787_2017_U_Ufficio_collaborazione_Procuratore.pdf | 5,8 MB |
| dati-cert.xml | 1,2 kB |

PROT. 1787/2017.U



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Oristano

Ai Colleghi Sostituti
Ai Signori Vice Procuratori Onorari
Al Direttore Amministrativo
Al Funzionario per le spese di giustizia
Al Funzionario responsabile dell'Ufficio Dibattimento
Alle Segreterie dei Sostituti

Oggetto: D.lgs. 116/2017 – Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e disposizioni organizzative ed interpretative in materia di competenza e funzioni giudiziarie dei Vice Procuratori Onorari.

1. Premessa.

Con ordine di servizio n. 5/2017 prot. 20/2017/INT. del 14.4.17 si era provveduto a regolamentare l'apporto fornito dai Vice Procuratori Onorari (V.P.O.) allo svolgimento dei compiti istituzionali della Procura della Repubblica di Oristano, al fine di valorizzarne la figura, in linea con la *ratio* delle disposizioni contenute nella l. 57/2016 di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed in attesa della sua emanazione, e di armonizzarne la presenza con quella dei magistrati di ruolo in servizio, nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili per cercare di ottenere risultati di efficienza e di qualità sempre migliori.

Si era provveduto, pertanto, ad indicare criteri direttivi per lo svolgimento, in particolare, dell'attività fuori udienza (fino a quel momento non contemplata nel precedente documento organizzativo), prevedendo tempi e modalità per lo svolgimento della stessa e dettando i criteri alla luce dei quali questo ufficio avrebbe proceduto alla liquidazione delle indennità ai V.P.O.

L'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 impone, ora, una completa rivalutazione della pregressa organizzazione, al fine di dare compiuta attuazione ai principi introdotti dal predetto testo di legge, in particolare per quanto riguarda l'istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica previsto dall'art. 2 del d.lgs. 116/2017.

L'impianto del medesimo, che qui di seguito si va a descrivere, è frutto delle riflessioni operate con i colleghi nel corso della riunione del 30 novembre 2017 ed illustrate ai V.P.O. nel corso della riunione del 1 dicembre 2017.

Occorre, altresì, premettere che, per effetto di quanto disposto dall'art. 32 comma 1 d.lgs. 116/2017, devono considerarsi applicabili anche ai V.P.O. attualmente in servizio tutte le norme contenute nei capi da I a IX del decreto in esame, ove non diversamente disposto dal capo XI, con la conseguenza che le uniche disposizioni allo stato non applicabili ai V.P.O. in forza a questo Ufficio risultano quelle relative ai limiti di impiego di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 116/2017 (per effetto della specifica previsione di cui all'art. 31 comma 5 d.lgs. 116/2017), nonché quelle relative ai divieti per le attività delegabili di cui all'art. 17 comma 3, seppure, in tale ultimo caso, riferiti alle notizie di reato pervenute a questa Procura della Repubblica prima



dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, ossia prima del 15 agosto 2017, stante l'ulteriore previsione di cui all'art. 30 comma 8 d.lgs. 116/2017.
In forza del combinato disposto degli artt. 31 comma 1 e 33 comma 2 d.lgs. 116/2017, inoltre, per un periodo di quattro anni a decorrere sempre dal 15 agosto 2017 per la liquidazione delle indennità a favore dei V.P.O. continua ad applicarsi il disposto dell'art. 4 d.lgs. 273/1989, così come modificato dall'art. 3 bis d.l. 151/2008, conv. in l. 186/2008 ed è, pertanto, ai criteri in essa contenuti che questo ufficio si atterrà, come si avrà modo di precisare nel paragrafo di questo documento a tale profilo appositamente dedicato.

2. La struttura dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.

L'organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica trova, per quanto riguarda la composizione e la dotazione di personale e di strutture logistiche, la sua disciplina normativa negli artt. 2 comma 2 e 15 del d.lgs. 116/2017.

In ossequio a tali previsioni di legge, il medesimo risulta, pertanto, così strutturato:

- vi fanno parte tutti i V.P.O. attualmente in servizio – dott.ssa Daniela Caddeo, dott. Marcello Floris, dott.ssa Daniela Muntoni, dott.ssa Rosanna Nurra, dott. Francesco Roggiere, dott. Ivan Sanna e dott. Giuseppe Scarpa – ed i tirocinanti ai sensi degli artt. 73 del d.l. 69/2013 e 37 comma 5 del d.l. 98/2011 che in futuro (non essendovene ad oggi di presenti) svolgeranno la loro attività formativa presso il medesimo ufficio giudiziario;
- per lo svolgimento delle attività a loro delegate i componenti dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica dispongono di apposito locale all'interno del palazzo di giustizia dotato di due postazioni di lavoro dotate di computers e stampanti;
- l'ufficio svolgerà la propria attività sotto la diretta direzione del Procuratore della Repubblica, il quale:
 - provvederà all'emissione delle necessarie deleghe per l'attività di udienza e per l'attività fuori udienza di definizione dei procedimenti *ex art. 16* comma 2 lett. b) d.lgs. 116/2017, mentre per quella di diretto affiancamento con il sostituto *ex art. 16* comma 1 lett. a) d.lgs. 116/2017 quest'ultimo attesterà lo svolgimento dell'attività con dichiarazione resa direttamente al Procuratore della Repubblica;
 - distribuirà il lavoro mediante ricorso a procedure automatiche indicate nei paragrafi che seguono in relazione alle specifiche attività delegate (in attesa della predisposizione dei programmi ministeriali di cui all'art. 15 comma 3 d.lgs. 116/2017);
 - vigilerà per le finalità indicate al comma 2 dell'art. 15 d.lgs. 116/2017 sull'attività dei V.P.O. sia direttamente che raccogliendo le opportune informazioni dai singoli magistrati togati in servizio nell'ufficio;
 - procederà ad indire le periodiche riunioni dell'ufficio ai sensi dell'art. 22 comma 2 d.lgs. 116/2017, anche congiuntamente ai magistrati togati, per discutere le problematiche organizzative e per concordare le direttive a cui l'ufficio dovrà attenersi nella gestione degli affari;
- per gli adempimenti di segreteria l'ufficio si avvarrà della collaborazione del personale dell'Ufficio Dibattimento (ed in particolare del sig. Fabio Carta che provvederà a stilare i turni di presenza mensile dei V.P.O. in udienza e per l'attività fuori udienza e curerà la consegna ed il ritiro dei fascicoli da definire), del personale addetto all'Ufficio Spese di Giustizia e del personale addetto alla assistenza dei magistrati togati per l'attività di diretto affiancamento con i predetti in relazione ai procedimenti che di volta in volta verranno assegnati ai V.P.O. per la loro definizione.



3. Attività d'udienza.

Ai V.P.O., secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 116/2017 sono delegabili in udienza le funzioni del pubblico ministero nei seguenti casi:

- procedimenti penali davanti al tribunale in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti indicati nel comma 3 (delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed all'art. 590-*sexies* c.p.):
 - **tale limitazione non vale per i procedimenti penali iscritti prima del 15 agosto 2017**, relativamente ai quali, secondo il disposto dell'art. 30 comma 8 d.lgs. 116/2017, i V.P.O. in servizio a tale data potranno continuare ad essere delegati per svolgere le funzioni di pubblico ministero;
 - a differenza di quanto previsto dall'art. 72 ultimo comma r.d. 12/1941, ai V.P.O. **può essere delegata la trattazione dei procedimenti di competenza del giudice monocratico che provengono dall'udienza preliminare**; il magistrato titolare del relativo procedimento annoterà sulla copertina del fascicolo la possibilità di delegare il medesimo ai V.P.O. ed il Procuratore apporrà in calce alla medesima il suo visto;
 - i procedimenti per i quali le funzioni di pubblico ministero non possono essere delegate ai V.P.O. dovranno essere seguiti in fase dibattimentale dal magistrato titolare del medesimo o da altro magistrato togato a seconda delle esigenze organizzative dell'ufficio;
- procedimenti di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo:
 - in relazione al giudizio direttissimo, l'art. 17 comma 3 d.lgs. 116/2017, come già il precedente art. 72 r.d. 12/1941, non prevede esplicitamente che i VPO possano essere delegati; tuttavia, la relazione illustrativa del Governo prevede espressamente che *“al vice procuratore onorario è inoltre delegabile l'intervento in udienza di convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo, comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell'udienza”* (pag. 17); del resto, il richiamo all'art. 558 c.p.p., disposto dall'art. 17 comma 3 lett. b), offre un sostegno testuale a tale esegesi, posto che l'art. 558 c.p.p., per i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, disciplina anche il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto; inoltre, l'art. 451 comma 1 c.p.p. - applicabile, *ex art.* 549 c.p.p., anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica - prevede che la fase del giudizio direttissimo sia soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 470 e ss. c.p.p., ossia del titolo II del Libro VII del c.p.p. concernente il dibattimento, con la conseguenza che **l'udienza per il giudizio direttissimo deve ritenersi, a tutti gli effetti, un'udienza dibattimentale, delegabile ai VPO, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. a) d.lgs. 116/2017**;
- procedimenti in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p.:
 - l'abrogazione dell'art. 72 r.d. 12/1941 pone il problema di stabilire se i V.P.O. possano esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di esecuzione davanti al tribunale in composizione monocratica; tale previsione è espressamente contemplata dall'art. 17 comma 1 lett. c) d.lgs. 116/2017 negli analoghi procedimenti di competenza del giudice di pace, mentre nulla si rinviene nel disposto della lett. d) del comma 3 dell'art. 17 d.lgs. 116/2017; ad identiche conclusioni si può, peraltro, pervenire sulla scorta dell'osservazione che tanto nei lavori preparatori quanto nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto non si rinvenivano indicazioni che inducano a tale esclusione, la quale porterebbe ad una evidente irrazionalità: non si comprenderebbe, invero, per quale ragione, in



relazione ad uno stesso processo, i V.P.O. possano essere delegati per tutte le udienze dibattimentali e non per quelle conseguenti al procedimento di esecuzione, al pari di quanto accadeva in passato - e accade oggi - per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace; **si può quindi fondatamente sostenere**, salve diverse future interpretazioni giurisprudenziali o legislative, **che l'art. 17 comma 3 lett. d) d.lgs. 116/2017, nell'indicare la possibilità di delegare ai V.P.O. le funzioni di pubblico ministero "nei procedimenti in camera di consiglio", riguardi anche l'intervento negli incidenti di esecuzione** che, secondo l'art. 666 comma 6 c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.;

- procedimenti penali davanti al giudice di pace;
- procedimenti davanti al giudice di pace in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.;
- procedimenti di esecuzione davanti al giudice di pace ex art. 655 comma 2 c.p.p..

Riassumendo, pertanto, sul punto alla luce delle considerazioni testé illustrate, i V.P.O., nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, potranno ricevere deleghe nei seguenti casi:

- a) per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590-sexies c.p., iscritti dopo il 15.8.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
- b) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- c) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 comma 8 c.p.p.;
- d) nel giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

Alcune considerazioni a parte, più specifiche, merita il tema delle **competenze dei V.P.O. in relazione al consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.** Il riferimento normativo è dato dall'art. 17 comma 4 d.lgs. 116/2017: la norma in questione non prevede la possibilità che i V.P.O. possano assumere determinazioni relative all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. **nei procedimenti aventi ad oggetto i reati che richiedono, ai fini del rinvio a giudizio, l'udienza preliminare.** Il problema si pone soprattutto con riferimento ai **giudizi direttissimi**, celebrati frequentemente per procedimenti di questo tipo (tra i quali i più rilevanti sono quelli per i reati di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/1990, 628 c.p., 495 c.p., 497 bis c.p., 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p. quando le lesioni siano poste in essere per commettere il reato di resistenza). Un'interpretazione letterale, inoltre, escluderebbe dal richiamo operato dalla norma in esame anche i seguenti reati a citazione diretta non contemplati nel primo comma dell'art. 550 c.p.p. e indicati invece, nel secondo comma della stessa norma:

- a) reato di cui all'art. 336 c.p.;
- b) reato di cui all'art. 337 c.p.;
- c) reato di cui all'art. 343 comma 2 c.p.;
- d) reato di cui all'art. 349 comma 2 c.p.;
- e) reato di cui all'art. 588 comma 2 c.p.;
- f) reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.;
- g) reato di cui all'art. 648 c.p.;
- h) reato di cui all'art. 624 bis c.p.

Si ritiene, tuttavia, sulla scorta di un'opinione condivisa anche da altri uffici di Procura, corretta l'interpretazione secondo cui il richiamo dell'art. 17 comma 4 d.lgs. 116/2017 deve intendersi esteso a tutti i reati a citazione diretta (non solo, cioè, ai reati di cui all'art. 550 comma 1 c.p.p.). Tale opinione si fonda su alcune argomentazioni che appaiono insuperabili:



- nel citato comma 4 dell'art. 17 del d.lgs. 116/2017, il legislatore non fa espresso riferimento ad una lista di reati, ma ai procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550 comma 1 c.p.p., a differenza di quanto avviene nel successivo comma 5 dell'art. 17, in cui si fa espresso richiamo, per l'esercizio delle competenze dei V.P.O. nel medesimo disciplinate, ai soli reati indicati nell'art. 550 comma 1 c.p.p. (cioè contravvenzioni o delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva) e non all'intera categoria dei reati per cui è possibile esercitare l'azione penale con citazione diretta a giudizio;
- nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p. si legge che *"la disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati"* (segue la lista prima riprodotta): tale disposizione richiama, dunque, espressamente l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 550 comma 1 c.p.p. e, pertanto, legittima l'applicazione del comma 4 dell'art. 17 d.lgs. 116/2017 ai reati di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.;
- in una visione complessiva delle facoltà riconosciute ai V.P.O., sarebbe poi illogico che questi possano esercitare le funzioni di pubblico ministero durante tutta l'istruttoria dibattimentale e richiedere pene ben superiori a quelle previste dall'art. 444 c.p.p., ma non concordare l'applicazione di pena in udienza in misura inferiore.

Si deve, pertanto, concludere nel senso **i V.P.O., dinanzi al Tribunale monocratico, possano validamente esprimere il consenso alle proposte di patteggiamento, ovvero proporre il patteggiamento, per tutti i reati per i quali è stata esercitata o è possibile esercitare l'azione penale attraverso la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 commi 1 e 2 c.p.p. nelle seguenti ipotesi:**

- a) **giudizi ordinari;**
- b) **giudizi direttissimi dopo la convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 558 comma 6 c.p.p.;**
- c) **giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna.**

A questa casistica - a parere dello scrivente e su conforme opinione di altre Procure della Repubblica, anche se tale possibilità non è espressamente prevista dal comma 4 dell'art. 17 d.lgs. 116/2017 - **si deve aggiungere il caso in cui il giudizio direttissimo riguardi un reato per il quale, in via ordinaria, è prevista la richiesta di rinvio a giudizio e la celebrazione dell'udienza preliminare** (e non la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.), in quanto tale scelta risulta giustificata:

- da quanto previsto dallo stesso art. 17 comma 3 lett. a) d.lgs. 116/2017 secondo cui i VPO possono nell'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale monocratico (con le eccezioni prima specificate, che devono dunque considerarsi sussistenti anche nella ipotesi qui in esame) essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero, tra le quali innegabilmente rientra la prestazione del consenso alla proposta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., che non integra - naturalmente - ipotesi di promovimento dell'azione penale;
- sulla base di ovvie ragioni di funzionalità degli uffici giudiziari nonché di celere definizione di procedimenti per i quali l'arresto è già stato convalidato dal giudice, con conseguente applicazione di una misura cautelare personale;
- dall'assenza di qualsiasi interesse contrario dell'imputato che abbia richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. .

Resta inteso che, invece, nella ipotesi di procedimento "ordinario" per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo, i V.P.O. delegati per l'udienza potranno personalmente richiedere la inammissibilità della istanza di patteggiamento che non sia stata tempestivamente presentata entro i termini di cui all'art. 446 comma 1 c.p.p.; **ove, invece, si tratti di rinnovo - ai sensi dell'art. 448 comma 1, ultima parte, c.p.p. - di istanza già**



tempestivamente proposta o di istanza formulata in sede dibattimentale a seguito di contestazione suppletiva, disporranno la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento.

In tutti questi casi ai V.P.O. verrà rilasciata delega nominativa sulla base di turni mensili predisposti dall'Ufficio Dibattimento, redatti alla luce delle prioritarie indicazioni fornite dai sostituti procuratori in servizio e delle disponibilità manifestate dai V.P.O. entro il giorno 15 del mese precedente, che dovranno, anche facendo ricorso ad eventuali aggiustamenti d'ufficio nella assegnazione delle udienze, portare alla completa copertura di tutte le udienze fissate per il mese in questione.

La delega normalmente sarà relativa alla trattazione di tutti i procedimenti fissati, compresi quelli da svolgersi in camera di consiglio, ad esclusione di quelli da trattarsi con convalida dell'arresto e giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p., per i quali verrà rilasciata apposita delega, e troverà la sua compiuta disciplina nel paragrafo successivo, unitamente alla regolamentazione dell'altra attività delegabile ai V.P.O. Tale scelta è imposta dalla constatazione che - stante il complessivo carico di lavoro di questa Procura della Repubblica e, nello specifico, l'incidenza dei giudizi ex art. 558 c.p.p. relativamente ai quali non si riscontra una celebrazione giornaliera - la previsione della presenza in ufficio di un V.P.O., secondo turni prestabiliti, appositamente ed esclusivamente destinato a tali incombeni sarebbe eccessiva e superflua.

In casi eccezionali, dovuti alla particolare complessità del procedimento che necessita della presenza in udienza dello stesso pubblico ministero per evidenti ragioni di economia e di risultati, previa indicazione in tal senso del magistrato togato titolare del medesimo, potrà essere rilasciata delega per la trattazione di un singolo procedimento.

L'attestazione della presenza in udienza del V.P.O. avverrà secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo alla liquidazione delle indennità.

4. Attività fuori udienza.

L'ambito di attività diversa dalla partecipazione alle udienze che può essere oggetto di apposita attribuzione ai V.P.O. è duplice ed è ricavabile dagli specifici e precisi riferimenti normativi sul punto contenuti nell'art. 16 comma 1 d.lgs. 116/2017, il quale distingue tra:

- **attività di affiancamento del magistrato professionale** per la predisposizione degli "atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo", quali lo studio dei fascicoli, gli approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali e la predisposizione delle minute dei provvedimenti (lett. a);
- **attività svolta ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 116/2017** (lett. b).

Per una corretta regolamentazione dell'impiego dei V.P.O. nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica occorre, pertanto, distinguere tra queste due tipologie di attività, prevedendo disposizioni particolari per ciascuna di esse.

4.1. Attività di affiancamento.

Si tratta di un'attività che, per sua stessa natura ed in ossequio al preciso intento del legislatore delegato, va nettamente separata da quella delegata in senso stretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 comma 1 lett. b) e 17 d.lgs. 116/2017.

Essa non può prescindere da uno stretto rapporto sinergico di collaborazione tra il magistrato togato ed il V.P.O., al quale il primo, con ampia discrezionalità, può demandare una vasta gamma di adempimenti tutti prodromici all'esercizio dell'azione penale che lo stesso legislatore indica con la locuzione generica "atti preparatori utili per l'esercizio dell'azione penale".

Il rapporto personale e diretto con il magistrato togato - sotto la cui direzione e coordinamento l'attività deve essere svolta - emerge, poi, da un'ulteriore disposizione



contenuta nel d.lgs. 116/2017, dettata nella parte relativa alla procedura di conferma nell'incarico: l'art. 18 comma 5 lett. c) d.lgs. 116/2017 prevede, infatti, che tra la documentazione da trasmettere al consiglio giudiziario, unitamente alla domanda per la redazione del giudizio di idoneità a svolgere le funzioni di cui al comma 7 dell'art. 18 d.lgs. 116/2017, vi siano anche **“le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli artt. 10 comma 10 e 16 comma 1”**.

In tale ottica, si ritiene, pertanto, opportuno prevedere degli abbinamenti a rotazione, ma caratterizzati da una certa stabilità, tra V.P.O. e magistrati togati in servizio in questo ufficio, tenuto anche conto dell'assegnazione di questi ultimi ai diversi gruppi specialistici ed alle disponibilità manifestate dai V.P.O. a svolgere questo tipo di attività.

A seguito dell'interpello dei V.P.O. in servizio attualmente, hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere l'attività di affiancamento con i magistrati professionali la dott.ssa Daniela Caddeo, il dott. Marcello Floris ed il dott. Ivan Sanna.

In sede di prima istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, tenuto altresì conto che vi sono attualmente in servizio 5 sostituti oltre al sottoscritto, per la durata di un anno dall'entrata in vigore di questo documento, gli abbinamenti sono i seguenti:

- il dott. Marcello Floris è abbinato al Procuratore ed al dott. Armando Mammone;
- la dott.ssa Daniela Caddeo è abbinata al dott. Andrea Chelo ed al dott. Marco De Crescenzo;
- il dott. Ivan Sanna è abbinato alla dott.ssa Sara Ghiani ed alla dott.ssa Rossella Spano.

Eventuali sopravvenute vacanze nell'organico dei magistrati professionali a seguito di trasferimento dei medesimi o dei V.P.O. comporteranno modifiche all'attuale assetto che saranno oggetto di relativo provvedimento.

L'attività di affiancamento, che **non dovrà riguardare il compimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 116/2017 e potrà essere svolta con riferimento a qualsiasi fascicolo assegnato al magistrato professionale** nei termini indicati dalla lett. a) del comma 1 del d.lgs. 116/2017 e sopra richiamati, **dovrà essere svolta in giorni diversi da quelli di udienza e di svolgimento dell'attività delegata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 116/2017 per un massimo di due giorni alla settimana e comporterà un impegno giornaliero non inferiore alle 5 ore**, tendenzialmente dalle ore 9.00 alle ore 14.00, salvo che, per la particolare complessità e/o urgenza dell'incarico affidato, non sia indispensabile il trattenimento in ufficio per un lasso di tempo maggiore o in orari diversi della giornata.

Ritengo opportuno precisare che il pubblico ministero assegnatario del procedimento **non potrà affidare** al V.P.O. che lo “affianca” **la predisposizione di atti “invasivi”**, tra cui in particolare:

- decreti di perquisizione e sequestro;
- richiesta di sequestro preventivo (e relativo decreto urgente);
- richieste delle misure cautelari personali previste per i reati di cui all'art. 550 comma 1 c.p.p.;
- richiesta di intercettazione e decreto urgente di autorizzazione alla intercettazione (ove la intercettazione sia consentita per i delitti *ex art. 550 comma 1 c.p.p.*).

Il sostituto che fruirà dell'affiancamento del V.P.O. rilascerà a quest'ultimo un'attestazione con l'indicazione sintetica dell'attività svolta dal medesimo.

Tale attestazione sarà trasmessa dall'Ufficio Dibattimento al sottoscritto che, dopo aver apposto il proprio visto, provvederà a trasmetterla all'ufficio spese di giustizia per la liquidazione dell'indennità.



Per ogni giornata di affiancamento verrà liquidata un'indennità (o una doppia indennità, nel caso di permanenza in ufficio oltre le 6 ore per i motivi dianzi indicati), secondo le modalità che saranno descritte nell'apposito paragrafo.

4.2. Attività delegata ex art. 17 d.lgs. 116/2017.

L'art. 17 d.lgs. 116/2017, nel dare attuazione al disposto della lett. b) del comma 1 dell'art. 16 d.lgs. 116/2017, individua, per quanto riguarda l'attività diversa da quella di partecipazione alle udienze presa in considerazione nel precedente paragrafo, le seguenti possibilità di impiego dei V.P.O.:

- procedere agli adempimenti previsti dagli artt. 15, 17 e 25 d.lgs. 274/2000, ossia per il provvedimento conclusivo delle indagini preliminari e per gli adempimenti conseguenti ai casi di ricorso immediato al giudice (comma 1 lett. b);
- richiedere l'emissione di decreto penale di condanna (comma 3 lett. c);
- redigere ed avanzare richieste di archiviazione e svolgere attività di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (comma 5); al riguardo si deve sottolineare che il richiamo all'art. 550 comma 1 c.p.p., previsto dall'art. 17 comma 4 d.lgs. 116/2017, diverge da quello disposto dal comma in esame, per le considerazioni svolte in relazione alla possibilità per i V.P.O. di esprimere il consenso ex art. 444 c.p.p. a cui si rimanda: pertanto, il legislatore delegato ha voluto **limitare i casi in cui, nei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, i V.P.O. svolgono direttamente l'attività d'indagine e/o formulano richiesta di archiviazione, escludendo non solo i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ma anche quelli di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.** che, pur essendo definibili con decreto di citazione diretta a giudizio, hanno comunque una pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione; in questi casi l'attività sul fascicolo potrà essere svolta con le modalità di affiancamento di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) d.lgs. 116/2017;

Al fine di dare compiuta attuazione a tali disposizioni e, nello stesso tempo, di prevedere la presenza giornaliera di un V.P.O. anche per le esigenze collegate all'eventuale celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto e del conseguente giudizio direttissimo, si dispone quanto segue:

1. i V.P.O. assicurano la presenza di un magistrato onorario per tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato (ad eccezione della dott.ssa Rosanna Nurra che ha manifestato la sua indisponibilità ad assicurare la presenza in ufficio nelle giornate di sabato), con orario dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con calendario che verrà predisposto mensilmente dai medesimi e comunicato all'Ufficio Dibattimento entro il giorno 15 del mese precedente;
2. nel suddetto lasso di tempo il V.P.O. presente in ufficio:
 - 2.1. viene, ove ne ricorra la necessità, automaticamente designato per l'eventuale sostituzione di altro magistrato onorario in udienza qualora lo stesso sia, per qualsiasi motivo, impossibilitato a partecipare; lo stesso vale per la sostituzione, laddove la medesima sia possibile per la tipologia dei procedimenti trattati, di un sostituto Procuratore in udienza davanti al tribunale in composizione monocratica; a tal fine verrà rilasciata apposita delega dal Procuratore;
 - 2.2. partecipa all'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p. ed al conseguente giudizio direttissimo; a tal fine verrà rilasciata apposita delega dal Procuratore;
 - 2.3. procede:
 - 2.3.1.1. alla definizione di non meno di 5 procedimenti mediante redazione di decreto penale di condanna;



- 2.3.1.2. in alternativa, alla definizione di non meno di n. 5 procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, relativamente ai quali il V.P.O. redige l'atto di citazione a giudizio, la lista testi e provvede alla numerazione del fascicolo con redazione del conseguente indice;
- 2.3.1.3. in ulteriore alternativa, alla definizione di non meno di 3 procedimenti ai sensi del comma 5 dell'art. 17 d.lgs. 116/2017;
3. per dare corso agli adempimenti alternativi di cui al punto 2.3 i V.P.O. prelevano i relativi fascicoli da appositi elenchi la cui formazione, cura ed aggiornamento sono demandati all'ufficio dibattimento a cui i fascicoli in questione, trasmessi dalle segreterie dei singoli magistrati, sono restituiti una volta definiti;
 4. agli adempimenti alternativi di cui al punto 2.3 i V.P.O. non danno corso, in tutto o in parte, qualora siano impegnati in udienza per le esigenze di cui ai punti 2.1. e 2.2.; di tale circostanza si darà conto sinteticamente nella dichiarazione mensile di cui al par. 5;
 5. resta salva la possibilità per i V.P.O., che lo vogliano fare, di trattenersi in ufficio oltre le 5 ore per il completamento di tutti gli incombeni di cui al punto 2.3, oltre all'effettuazione delle udienze di cui ai punti 2.1. e 2.2, maturando in questo caso il diritto alla doppia indennità.

Si rimanda per le modalità di fruizione della doppia indennità ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis d.lgs. 273/1989 a quanto stabilito al paragrafo successivo, ribadendosi sul punto che della medesima i V.P.O. possono fruire anche cumulando il periodo di udienza con quello destinato all'attività di cui al presente paragrafo, con l'avvertenza che, in questo caso, si dovrà esclusivamente dare corso alla definizione di procedimenti per reati competenza del giudice di pace o alla redazione di decreti penali di condanna, di cui si darà sintetica menzione nella dichiarazione mensile.

5. I criteri di liquidazione delle indennità.

L'art. 31 comma 1 d.lgs. 116/2017 prevede che "per la liquidazione delle indennità dovute [...] ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti [...] dall'art. 4 d.lgs. 273/1989, [...] per i vice procuratori onorari".

Per mera comodità di lettura si riporta il testo dell'art. 4 d.lgs. 273/1989, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3 bis d.l. 151/2008, conv. in l. 186/2008, nelle parti di interesse:

«[omissis]

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal Procuratore della Repubblica».

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Circolare Prot. 792/2016 del C.S.M., che sul punto non risulta essere stata superata dalla novella legislativa, è prevista la possibilità per i V.P.O. di fruire di doppia indennità giornaliera sia nel caso di presenza in udienza per un periodo di tempo superiore alle 5 ore che nel caso di permanenza in ufficio per il medesimo lasso temporale per l'espletamento delle attività delegate; precisa, infine, la stessa disposizione che «<a tale fine la partecipazione all'udienza e la presenza in ufficio si possono cumulare tra loro>>».



In questo caso - o qualora la doppia indennità venga richiesta solo a seguito di espletamento di attività fuori udienza ai sensi del par. 4 - la relativa liquidazione dovrà essere espressamente autorizzata dal Procuratore.

Sempre l'art. 12 della Circolare in oggetto, al comma 2, stabilisce, poi, che la verifica della presenza dei V.P.O. in ufficio da parte del Procuratore della Repubblica possa effettuarsi <<anche mediante dichiarazione mensile sottoscritta dagli interessati ai sensi del d.p.r. 445/2000, nella quale siano indicate le date e gli orari di presenza>>.

A tal fine, si stabilisce che la presenza dei V.P.O. in ufficio sia attestata da apposita timbratura mediante badge personale che sarà fornito da questo Ufficio e riscontrata con la dichiarazione mensile di cui al capoverso che precede. In ossequio, invece, al disposto del comma 2-ter dell'art. 4 d.lgs. 273/1989 per la presenza in udienza farà fede l'attestazione a firma del cancelliere d'udienza riportata in calce alla delega per l'udienza dal momento di inizio dell'udienza a quello di termine della stessa, compresi, pertanto, i periodi in cui il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza o altre questioni, spettando in questo caso la disciplina dell'udienza al pubblico ministero ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 470 c.p.p.; nel caso di rinvio *ad horas* dell'udienza, o di ritardo nell'orario di inizio dell'udienza rispetto a quello fissato in calendario, il relativo intervallo di tempo non sarà, invece, computato e potrà essere sostituito da attività in ufficio dimostrata nei modi sopra indicati per la fruizione della singola o doppia indennità giornaliera.

Il presente provvedimento entra in vigore il 15 gennaio 2018 e viene comunicato:

- al Consiglio Giudiziario di Cagliari, sezione autonoma per i magistrati onorari, ai sensi dell'art. 16 comma 2 d.lgs. 116/2017;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari;
- al sig. Presidente del Tribunale di Oristano e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, per opportuna conoscenza.

Oristano, 13 dicembre 2017.


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Ezio Domenico Basso